

FONDO DI CREDITO PER I NUOVI NATI

ALLEGATO 3 AL PROTOCOLLO D'INTESA DIPARTIMENTO-ABI

SOGGETTI CHE POSSONO ACCEDERE AL FINANZIAMENTO AMMISSIBILE ALLA GARANZIA DEL FONDO (BENEFICIARI)

Possono richiedere il contributo in conto interessi sul finanziamento ammissibile alla garanzia del Fondo gli esercenti la potestà genitoriale di bambini nati o adottati nel 2009, che siano portatori di malattie rare, individuate dall'elenco di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124.

La domanda può essere presentata entro e non oltre il 31 dicembre 2011 e può essere contestuale rispetto alla richiesta del finanziamento ammissibile alla garanzia del Fondo, oppure successiva, entro il limite di tempo suddetto.

Schema procedurale per l'erogazione di finanziamenti

Il beneficiario, scelta nell'elenco pubblicato sul sito Internet del Dipartimento per le Politiche della famiglia, la Banca/Intermediario finanziario presso cui richiedere il finanziamento, formalizza per iscritto la richiesta di accesso al finanziamento utilizzando la modulistica in uso a tale scopo presso la Banca/Intermediario finanziario e dichiarando:

- Le proprie generalità e quelle del minore nato o adottato (specificando in tal caso gli estremi del provvedimento);
- l'esercizio della potestà genitoriale sul minore, specificando se esercita tale potestà da solo o insieme ad altro soggetto;
- in caso di esercizio della potestà condiviso, generalità dell'altro soggetto e dichiarazione che è richiesto un solo prestito per ogni minore.

Alla domanda di finanziamento deve essere allegata la certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica che attesti la malattia, rientrante nell'elenco di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, di cui il minore è portatore.

Il finanziamento beneficia, oltre che della garanzia del "Fondo di credito per i nuovi nati", istituito presso il Dipartimento per le Politiche della Famiglia, del contributo in conto interessi, previsto a carico dello stesso Fondo, secondo le modalità e le condizioni previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 2009 (d'ora in poi "Decreto").

La Banca/Intermediario finanziario perfeziona gli adempimenti per l'erogazione del finanziamento e quelli relativi alla richiesta di ammissione al contributo del Fondo.

Il gestore del Fondo accerta la disponibilità finanziaria e ammette il finanziamento al contributo.

La Banca/Intermediario finanziario, accertata l'ammissione al contributo del Fondo, delibera autonomamente sull'erogazione del finanziamento e provvede ad accreditare al beneficiario l'importo corrispondente in base alle modalità concordate con il beneficiario.

Le informazioni relative all'erogazione del finanziamento e alla concessione del contributo in conto interessi sono inviate in via telematica al Sistema Informativo.

E' possibile estinguere il debito in un'unica soluzione 0 con rate da concordarsi al momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento. L'arco temporale di restituzione del finanziamento deve essere concordato con la Banca/Intermediario finanziario.

In caso di inadempimento del beneficiario del finanziamento, la Banca/Intermediario, decorsi novanta giorni dalla data di scadenza della prima rata rimasta, anche parzialmente, insoluta, avvia gli adempimenti previsti in caso di intervento della garanzia del Fondo.

Nel caso in cui risulti che la concessione delle agevolazione e stata determinata da dichiarazioni mendaci o false attestazioni, si provvede alla revoca a norma dell'articolo 9 del Decreto.